

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

il Sindaco
F.to Giampiero Bressanelli

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 – 25050 Sellero (Bs)

COPIA

**DELIBERAZIONE N. 21
DEL 30/09/2020**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Si certifica, che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio online sul sito www.comune.sellero.bs.it in data odierna ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal 04/11/2020 al 19/11/2020.

Sellero, 04/11/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione – seduta straordinaria

**OGGETTO: IMU 2020 - CONFERMA DELLA EX MAGGIORAZIONE TASI DI CUI AL
COMMA 677 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N.
147.**

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Settembre, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Eseguito l'appello risultano:

| | | |
|----|----------------------------|----------|
| 1 | BRESSANELLI GIAMPIERO | Presente |
| 2 | ODELLI AGOSTINA ANGELA | Presente |
| 3 | GAZZOLI ANGELO CELESTE | Presente |
| 4 | GELMINI MIRKO | Presente |
| 5 | BRESSANELLI GIOVANNI LUIGI | Presente |
| 6 | MAFFEIS GIOVANNI | Presente |
| 7 | MORGANI DIEGO | Presente |
| 8 | BALOTTI BASILIO ACHILLE | Presente |
| 9 | PELUCETTI MATTIA | Presente |
| 10 | MATTI NADIA | Assente |
| 11 | COMINELLI CLAUDIO | Presente |

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

x è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000

è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, (decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione).

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli

Copia per albo.

Sellero, 04/11/2020

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Scelli

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Paolo Scelli, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Partecipano gli Assessori Esterni POGNA MIRKO, CERESSETTI MARIA ANGELA.

Riscontrata la validità della seduta al numero degli intervenuti, il Sindaco Giampiero Bressanelli, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

N. 21 DEL 30/09/2020

OGGETTO : IMU 2020 - CONFERMA DELLA EX MAGGIORAZIONE TASI DI CUI AL
COMMA 677 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147.

Illustra l'argomento il Sindaco informando i signori consiglieri che in materia di IMU il legislatore è intervenuto di recente ripristinando la maggiorazione originaria, introducendo nel Decreto Legge "Agosto" n. 104/2020 l'articolo 108 e consentendo in questo modo di applicare la maggiorazione dello 0,08 per cento ai fabbricati di categoria D già in essere nel 2019, senza alcuna restrizione.

Il Comune di Sellero negli anni dal 2015 al 2019 si è avvalso della facoltà di applicare la maggiorazione TASI nella misura di 0,08 punti percentuali, per cui viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale la conferma, anche per il 2020, dell'ex maggiorazione TASI per i fabbricati di categoria D.

Si tratta, prosegue il Sindaco, di un provvedimento particolarmente atteso e gradito dai Comuni in quanto consente di introitare risorse significative su immobili ed impianti di rilevante importanza.

Interviene il consigliere di maggioranza Bressanelli Giovanni Luigi sostenendo che dalla lettura della legge di bilancio 2020 era possibile mantenere la maggiorazione solamente per le abitazioni diverse da quella principale e non anche per tutte le altre fattispecie di immobili già gravate in precedenza. Il legislatore, avendo provveduto all'unificazione dell'IMU e della TASI, non aveva contemplato la maggiorazione per i fabbricati di categoria D, di qui la conseguenza rappresentata da una perdita di gettito significativa per tanti Comuni.

Conclude il consigliere Bressanelli sostenendo che la conferma della ex maggiorazione TASI vale per il Comune di Sellero circa Euro 30.000,00 di cui Euro 25.000,00 circa da Enel ed Euro 5.000,00 circa da Riva Acciai.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e l'intervento del consigliere di maggioranza Bressanelli Giovanni Luigi

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 677 della L. 147/2013 "*Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille*";

Considerato che l'art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 16/2014, così come convertito con modificazioni dalla L. 68/2014 ha modificato il suddetto comma 677 aggiungendo, in fine, il seguente periodo "*Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre*

2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011";

Richiamati inoltre:

- l'art. 1, comma 679, lettere a) e b) della L. n. 190/2014 che confermano la maggiorazione TASI anche per l'anno 2015;
- l'art. 1, comma 28, della L. n. 208/2015 che dispone *"per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016."*;
- l'art. 1, comma 37 della L. 205/2017 che ha modificato l'art. 1, comma 28, della L. 208/2015, aggiungendo, in fine, *"Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017"*;
- l'art. 1, comma 1133, lettera b) della L. n. 145/2018 che ha nuovamente modificato l'art. 1, comma 28, della L. 208/2015, aggiungendo, in fine, il seguente periodo *"Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018"*;

Dato atto che l'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) accorpando il previgente tributo TASI nell'IMU, come ora disciplinata dalle disposizioni contenute dai commi dal 739 al 783 della citata Legge n. 160/2019;

Richiamato inoltre il comma 755 della Legge n. 160/2019, così come modificato dall'articolo 108 del D.L. n.104/2020 che prevede *"A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento"*;

Considerato che il Comune negli anni dal 2015 al 2019 si è avvalso della facoltà di applicare la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella misura di 0,08 punti percentuali;

Ritenuto pertanto di confermare, anche per il 2020, l'ex maggiorazione TASI di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come previsto dal comma 755 dell'art. 1 della L. 160/2019;

Rilevato, infine che:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020, posticipa al 30 settembre l'attuale termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, precedentemente fissato al 31 luglio 2020;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
- l'articolo 1, comma 767 della L. 160/2019 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Vista la precedente deliberazione di consiglio n. 12 del 27/05/2020 ad oggetto: “Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160).”;

Richiamati infine:

- lo Statuto del Comune;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.lgs. 18/08/2000 n.267, i pareri favorevoli del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto ciò premesso,

Procedutosi alle operazioni di voto, con il seguente esito: voti favorevoli n. 10, astenuti e contrari nessuno, espressi dai n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, a decorrere dall'anno 2020, l'ex maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2019 (0,08, quindi l'aliquota IMU 2020 dei fabbricati di D sarà di 1,14) secondo quanto ora previsto dal comma 755 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 come modificato dall'articolo 108 del D.L. n. 104/2020;

2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020 (a seguito della proroga ex comma 3-bis, art. 106, DL 34/2020), per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

3. DI DARE altresì ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale possibile rappresentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;

Infine, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 10, contrari ed astenuti nessuno, espressi dai n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.